

Prato, 21 Novembre 2022

Lettera informativa n. 39/2022

**Marco Badiani**  
Ragioniere Commercialista  
Revisore Contabile

**Pierluigi Coppini**  
Ragioniere Commercialista  
Revisore Contabile

**Giulia Massari**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**Simona Sguanci**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**Vinicio Vannucchi**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

## A TUTTI I CLIENTI

## LORO SEDI

### **OGGETTO: COMUNICAZIONE AL MISE ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2022 PER LE AGEVOLAZIONI C.D. "INDUSTRIA 4.0" SPETTANTI PER IL 2021**

Le imprese che nel **periodo di imposta 2021** hanno beneficiato dei **crediti per investimenti in beni strumentali** funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (c.d. "**Industria 4.0**") devono effettuare **entro il 30 novembre 2022** una **comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico**; tale comunicazione non costituisce tuttavia condizione preventiva di accesso ai benefici e, **in caso di eventuale mancato invio, non causa né sanzioni né diniego del diritto alle agevolazioni spettanti.**

Con il DM 6.10.2021 sono stati previsti il **modello**, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo di imposta agevolabile.

In particolare, il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all'indirizzo [benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it](mailto:benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it).

Chi fosse interessato a effettuare detta comunicazione è invitato a **contattare i propri consulenti che hanno seguito le relative pratiche** per le relative modalità operative di invio.

Si rammenta infine che le **fatture e gli altri documenti** relativi all'acquisizione dei beni agevolati (es: DDT) devono contenere l'**espreso riferimento alle disposizioni agevolative**, quale "*bene agevolabile ai sensi dell'art. 1 c. 1054-1058 ter L. 178/2020*" (ovvero una dicitura simile purché rechi il riferimento alla norma); si consiglia pertanto di avvisare i fornitori dei beni strumentali affinché indichino espressamente la suddetta dicitura in uno dei campi descrittivi della fattura elettronica di acquisto.

Se nella fattura o nel DDT non è stata inserita la dicitura suddetta, per non perdere il credito d'imposta i documenti di spesa già emessi devono essere regolarizzati dall'acquirente nel seguente modo:

- **fatture/DDT emessi in formato cartaceo**, riportando il riferimento sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con **scrittura indelebile**;
- **fatture/DDT elettronici**, alternativamente, **stampando** il documento di spesa apponendo la predetta **scrittura indelebile** oppure realizzando un'**integrazione elettronica** da unire all'originale, con le modalità indicate in caso di *reverse charge*.

Si invita pertanto la Spettabile Clientela a **verificare l'avvenuta annotazione** di quanto sopra al fine di evitare contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

**Professionisti Associati**